

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1570 del 27/03/2023
Oggetto	L.R. N. 7/2004 - AREE DEMANIO IDRICO. RILASCIO RINNOVO CONCESSIONE AL COMUNE DI FAENZA PER IL MANTENIMENTO DELL'OCCUPAZIONE IN SPONDA DESTRA FIUME LAMONE A MONTE DEL PONTE F.LLI ROSSELLI A FAENZA (RA) CON STRADELLO PER PUBBLICO TRANSITO - PRATICA RAPPT0084.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1621 del 27/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno ventisette MARZO 2023 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Oggetto: **L.R. N. 7/2004 - AREE DEMANIO IDRICO.**

RILASCIO RINNOVO DI CONCESSIONE AL COMUNE DI FAENZA PER IL MANTENIMENTO DELL'OCCUPAZIONE IN SPONDA DESTRA FIUME LAMONE A MONTE DEL PONTE F.LLI ROSSELLI A FAENZA (RA) CON STRADELLO PER PUBBLICO TRANSITO - PRATICA RAPPT0084.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale), con particolare riferimento all'art. 115;
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8, e le deliberazioni della Giunta Regionale che, ai sensi del c.5, art. 20 della L.R. n. 7/2004 modificano la disciplina dei canoni di concessione (n. 895/2007, n. 913/2009, n. 469/2011, n. 173/2014, n. 1622/2015, n.1710/2018, n.1845/2019, n. 1717/2021);

- la Deliberazione della Giunta Regionale 2291/2001 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE), di cui alla Deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021, la deliberazione del Direttore Generale n. 140/2022 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico" e la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-130 del 18/10/2022, con la quale è stata approvata la revisione degli incarichi sulle funzioni del demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 30, del 08/03/2022, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al dott. Ermanno Errani;

PRESO ATTO della domanda registrata al PG/2019/181864 del 26/11/2019 con cui il legale rappresentante dell'Unione della Romagna Faentina – Comune di Faenza, c.f. 00357850395, residenza comunale p.zza del Popolo, 31 – Faenza (RA), ha richiesto il rinnovo della concessione per l'occupazione di area demaniale ad uso stradello per pubblico transito in sponda destra Fiume Lamone a monte del ponte F.lli Rosselli a Faenza, identificata catastalmente nel Comune di Faenza foglio 152, mapp. 49, Pratica RAPPT0084;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 430 del 27/12/2019 senza che nei dieci giorni successivi siano pervenute domande concorrenti, opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona protetta e non è all'interno di un Sito Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS), in base al D.P.R. 8 settembre 1997, n.357, alla D.G.R. 1191/2007 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO dell'assenso, con prescrizioni, espresso dalla Regione Emilia Romagna Servizio Sicurezza

territoriale e Protezione civile - Sede di Ravenna (Nulla osta idraulico det. dirigenziale n. 677 del 27/02/2023, pervenuta ad Arpae il 01/03/2023, prot. n. 36982;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che il Comune richiedente ha versato le spese istruttorie di euro 75, e che, trattandosi di occupazione necessaria all'esercizio di attività istituzionale, in particolare alla realizzazione di infrastrutture di interesse pubblico, a carattere non lucrativo, è esente dal pagamento del canone, ai sensi della lettera e) del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 895/2007. Inoltre, gli Enti Locali sono esentati dal versamento del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8, c. 4, della L.R. n. 2/2015 (*"....Sono esentati dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori gli enti e i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica)"*);

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, sussistenti i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio del rinnovo della concessione per occupazione di area demaniale richiesta dall'Unione della Romagna Faentina – Comune di Faenza, con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, all'Unione della Romagna Faentina – Comune di Faenza, c.f. 00357850395, residenza comunale p.zza del Popolo, 31 – Faenza (RA), la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico in sponda destra Fiume Lamone a monte del ponte F.lli Rosselli a Faenza, identificata catastalmente nel Comune di Faenza foglio 152, mapp. 49, ad uso

stradello per pubblico transito - Pratica RAPPT0084;

2. **di stabilire che la concessione giungerà a scadenza il 31/12/2041;**
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 17/03/2023 PG 47913 e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
4. di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna Servizio Sicurezza territoriale e Protezione civile - Sede di Ravenna con determinazione n. 677 del 27/02/2023, di cui è stata consegnata copia semplice al momento della notifica del disciplinare di concessione;
5. di stabilire che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
6. di applicare l'esenzione dal pagamento del canone annuale, ai sensi della vigente normativa citata in premessa;
7. di applicare l'esenzione dal pagamento del deposito cauzionale, ai sensi della vigente normativa citata in premessa;
8. di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria;
9. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;

11. che avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero, entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla notificazione dell'atto può presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato
12. che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi della deliberazione del Direttore Generale n. 8 del 31/01/2023, con cui è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 – 2025, in ottemperanza all'art. 6, D.L. n. 80/2021;
13. che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE e che, ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente.

IL DIRIGENTE

Ermanno Errani

Firmato digitalmente

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale rilasciata all'Unione della Romagna Faentina – Comune di Faenza, c.f. 00357850395 (codice procedimento RAPPT0084).

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. L'occupazione demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Fiume Lamone, in sponda destra, a monte del ponte F.lli Rosselli a Faenza (RA), identificata catastalmente nel Comune di Faenza foglio 152, mapp. 49, come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'occupazione demaniale oggetto di concessione è concessa ad uso stradello per pubblico transito.

ARTICOLO 2 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni connessi al regime idraulico, quali, ad esempio, allagamenti, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti dei terreni. La Regione e le Agenzie regionali non assumono inoltre responsabilità per danni derivanti da incendio della vegetazione fluviale. Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti ai fenomeni naturali o causati dall'esecuzione di interventi occorsi per fronteggiare tali eventi. La Regione e le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati a quanto accordato dalla concessione qualora il concessionario non abbia provveduto a eseguire in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza alle aree oggetto della concessione.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO REGIONE

EMILIA ROMAGNA SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - SEDE DI RAVENNA

N. 677 DEL 27/02/2023

<<1. di condizionare il presente nulla-osta idraulico all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) Il Concessionario è tenuto alla custodia dei manufatti e delle aree concesse in ambito fluviale e nelle fasce di rispetto. È responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno o lesione arrecati a chiunque nell'esercizio della concessione, compresi quelli derivanti dalla non corretta progettazione ed esecuzione dei manufatti, ovvero da carente manutenzione e controllo. Il Concessionario avrà cura, pertanto, di provvedere alla regolare manutenzione delle aree e allo scolo delle acque piovane evitando ristagni dannosi alla adiacente struttura arginale.

b) Il Concessionario è tenuto a provvedere alla manutenzione delle aree, mediante il periodico taglio di vegetazione e la rimozione delle ramaglie, detriti o abbandoni di qualsiasi genere. Allo scopo non è

concesso l'uso di diserbanti.

c) In caso di cedimenti o alterazioni delle sponde e/o delle scarpate fluviali, riconducibili all'opera ammessa, il Concessionario è tenuto a realizzare, a propria cura e spese, le necessarie operazioni che l'Amministrazione ritenga opportune per il ripristino dello stato dei luoghi; Il Richiedente è responsabile, civilmente e penalmente, di qualsiasi danno causato all'ambiente, a terzi o cose o beni di terzi che si dovessero verificare a seguito del mancato rispetto di tali obblighi.

d) Ogni modifica e intervento allo stato dei luoghi, alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso dovrà essere preventivamente autorizzata salvo gli interventi di sola manutenzione ordinaria per i quali sarà sufficiente una semplice comunicazione;

e) Il presente Nulla Osta vincola al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni in materia di polizia idraulica;

f) In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, su segnalazione dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ravenna, ARPAE ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, comprese eventuali difese idrauliche anche in zone limitrofe del corso d'acqua soggette all'influenza dei manufatti autorizzati, nei modi e tempi prescritti da questo Ufficio Territoriale;

g) il presente nulla osta concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale; pertanto, l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie alla conservazione dell'opera dovrà essere concordata dal Concessionario con i rispettivi proprietari;

h) Di dare atto che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è

responsabile per danni connessi al regime idraulico, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, né per quelli derivanti da incendio della vegetazione nell'ambito fluviale;

i) L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e senza pregiudizio delle facoltà di altre amministrazioni;

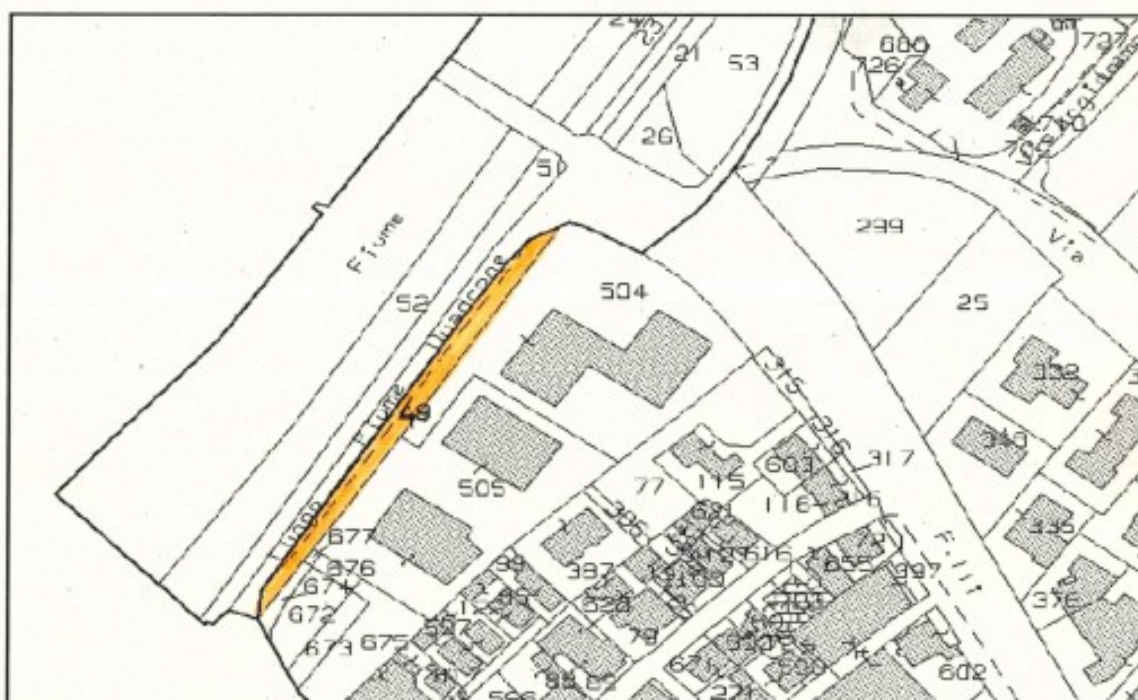
j) Il Concessionario è consapevole che le aree interessate dal presente nulla osta rientrano nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Il presente nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica; pertanto, competerà al Concessionario l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.

k) Spetta al Concessionario tenere in considerazione gli eventi atmosferici e le conseguenti mutazioni dei livelli idrici anche consultando il sito <http://allertameteo.regione.emiliaromagna.it>. In particolare, in caso di emissione di allerta idraulica, con codice colore giallo, arancione o rosso, da parte di ARPAE Emilia-Romagna – Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile nelle zone A e B, si dovrà provvedere a mettere in sicurezza l'area interessata fino alla cessazione dell'allerta emessa;

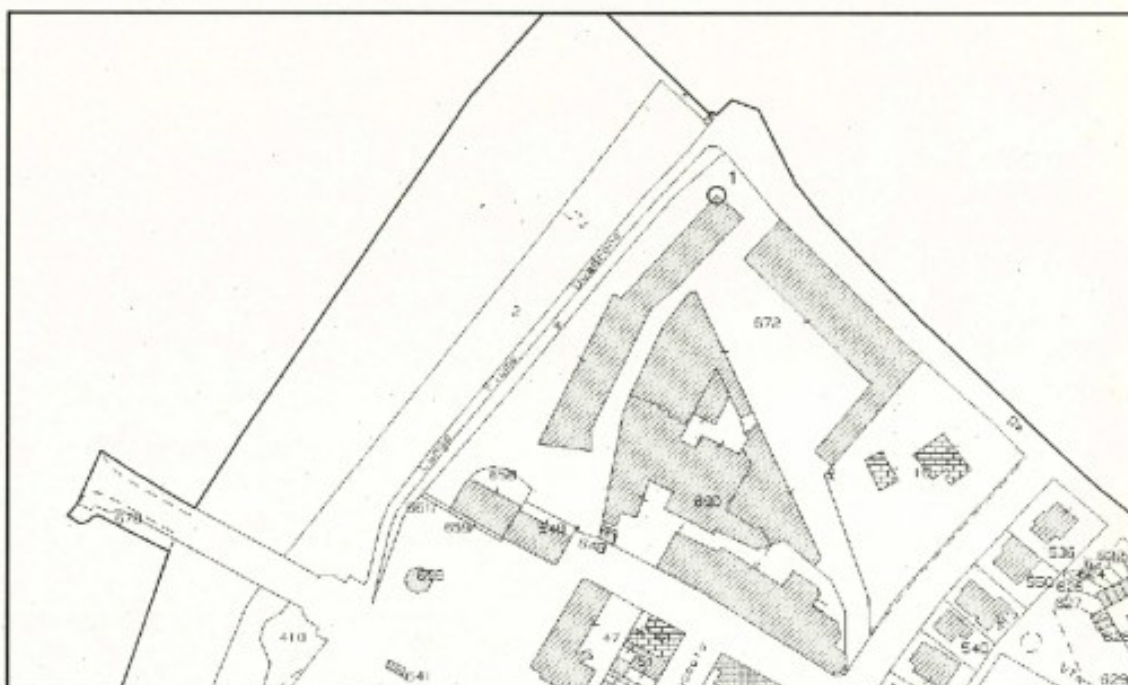
l) Di stabilire che nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Concessionario per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione, intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ARSTePC) o per decadenza, revoca, annullamento o modifiche della concessione oppure nel caso in cui occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione.

2. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate e l'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate nonché l'inadempienza colposa, grave o reiterata, comporta la decadenza dell'autorizzazione.>>

Estratto di mappa catastale del Foglio 152 Comune di Faenza



Estratto di mappa catastale del Foglio 151 Comune di Faenza



ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2041**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
4. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. In caso di concessione rilasciata ad altro soggetto diverso dal concessionario uscente trova applicazione quanto disposto all'art. 15 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 5 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, sub concessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della chiusura del procedimento.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria, come stabilito dall'art. 21, c. 1, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 8 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.